

Reg. Sent. 620/2025

Depositata il 08.04.2025

2022/753 NOTI R.G.N.R.

2022/2806 NOTI G.I.P.

2023/975 NOTI D.I.B.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SENTENZA

(art. 544 e segg c.p.p.)

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE On. del TRIBUNALE di PESCARA - in composizione monocratica dott.ssa Francesca MANDUZIO alla pubblica udienza del giorno 8 aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

M. L. A. R. nato in (...) il (...), residente in (...) alla via (...) con domicilio ivi dichiarato

PRESENTE

IMPUTATO

Del delitto di cui all'art. 648 comma 1 e 4 c.p., perché riceveva, nella consapevolezza della sua provenienza delittuosa, il telefono cellulare I PHONE 11 di colore rosso avente codice IMEII (...), con all'interno una SIM avente utenza nr. (...), provento di furto avvenuto in data 13.02.2022 in danno di L. D., che ne aveva formalizzato denuncia in pari data presso la Stazione Carabinieri di Ortona.

In Cepagatti (PE), accertato il 14.02.2022.

· CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

o P. M. in persona della dott.ssa D. MALANDRA

o avv. F. S. difensore di fiducia dell'imputato.

o le parti hanno concluso come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M. L. A. R. è stato chiamato a rispondere del reato ascritto in rubrica con decreto emesso ex art. 464 c.p.p. dal GIP in sede.

All'odierna udienza, esaurita l'istruttoria dibattimentale che si articolava nell'escussione dei testi ammessi il precedente 20.06.2023, nella acquisizione di documenti e, infine, nell'esame dell'imputato, le parti hanno concluso come da verbale.

All'esito della verifica dibattimentale ritiene il giudicante che siano emersi elementi idonei a costituire il necessario presupposto logico di una pronuncia di colpevolezza nei confronti degli imputati, diversamente qualificato il fatto come furto aggravato.

Si contesta all'imputato di avere ricevuto un telefono di provenienza illecita in quanto sottratto a L. D..

L'istruzione espletata ha dato un esito che deve indurre ad una diversa qualificazione giuridica del fatti.

L. D. ha denunciato che il 13 febbraio 2022, al termine di una serata trascorsa con amici nella discoteca Megà di Pescara, nel riprendere la propria giacca e i propri effetti personali, non aveva più trovato il proprio telefono cellulare I PHONE 11 di colore rosso avente codice IMEI (...), con all'interno una SIM avente utenza nr. (...).

Tramite una applicazione in uso a detto telefono ,attraverso la quale è possibile risalire alla posizione del dispositivo, era riuscito ad accertare che si trovava nel territorio del comune di Cepagatti, quindi, il giorno seguente, avvisati i Carabinieri del posto, si recava nella zona individuata alla ricerca del proprio telefonino.

Alle ore 12,40 del 14 febbraio 2022, il personale della Stazione CC di Cepagatti si portava presso la abitazione del M. dove era stata rilevata la presenza del telefono e dove rinvenivano la compagna dell'uomo, R. P. H. C., la quale riferiva che il telefono era stato trovato la sera prima all'interno della discoteca Megà;

contattato telefonicamente l'imputato, che si trovava a lavoro, riferiva di aver con sé il telefono, in attesa di poterlo restituire; alle successive ore 14,30 si presentava presso la caserma dei Carabinieri di Cepagatti il M., il quale consegnava il telefono cellulare oggetto della denuncia di furto che, successivamente, è stato restituito al legittimo proprietario.

La teste a difesa, R. P. H. C., ha riferito che, il 12 febbraio 2022 avevano trascorso la serata presso la discoteca Megà di Pescara con alcuni amici e che, intorno alle ore 04,30 avevano deciso di andare via; la teste ha quindi spiegato di aver detto al compagno di prendere le sue cose, tra cui anche il telefono di colore rosso che si trovava sul tavolo, precisando di averlo scambiato per il proprio cellulare, dello stesso modello e dello stesso colore; una volta rientrati a casa, erano andati a dormire e, solo la mattina seguente, si erano accorti dell'errore commesso; la teste, che a sostegno di quanto dichiarato, ha mostrato in aula il proprio I PHONE – corrispondente a quello in questione - ha infine aggiunto che il telefono era spento e che non era stato possibile contattare il proprietario , né visti i tempi ristretti, con la domenica di mezzo, avevano avuto il tempo materiale per portare il cellulare ai Carabinieri.

L'imputato, in sede di esame, ha confermato di aver preso il cellulare in questione su indicazione della fidanzata credendo che fosse il suo; ha quindi dichiarato che, la domenica mattina, quando si erano accorti dell'errore, non era stato possibile contattare il proprietario né visionare messaggi in quanto il cellulare era bloccato, precisando che era sua intenzione portarlo ai Carabinieri il lunedì, tanto che lo aveva portato con sé a lavoro per poi consegnarlo in caserma; né era possibile utilizzarlo visto il blocco.

È in atti la denuncia querela da cui emerge che effettivamente era stato attivato il blocco del telefono.

Dato il suesposto quadro probatorio, può certamente affermarsi, che l'odierno imputato abbia avuto, almeno per un brevissimo periodo di tempo la disponibilità del telefono cellulare di provenienza furtiva meglio descritto nell'imputazione.

Ritiene tuttavia il giudice che vada valorizzata la prospettazione difensiva circa la riferibilità della apprensione del bene all'imputato, vista la coincidenza tra le circostanze di tempo e di luogo in cui è avvenuto il furto del bene, perpetrato intorno alle ore 04,30 del 13 febbraio 2022 e il suo materiale impossessamento da parte del M., idonee ad escludere la provenienza del possesso da altra fonte.

La versione dei fatti resa dall'imputato è compatibile con le altre emergenze istruttorie (deposizione del teste a difesa circa la presenza nello stesso locale da parte del M. e disponibilità da parte dell'imputato del telefono a breve distanza di tempo dalla consumazione del furto, come emerge dalle dichiarazioni della p.o. in uno al contenuto della denuncia querela e dagli accertamenti di p.g.)

Il fatto contestato deve quindi essere qualificato come furto (cfr. Cass. 38889/08: “Nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza e ciò tanto nell'ipotesi di riqualificazione del furto in ricettazione, quanto in quella opposta di riqualificazione della ricettazione come furto”).

Va invero osservato che per orientamento pacifico e consolidato, “integra la condotta di furto, e non quella di appropriazione di cose smarrite, l'apprensione di beni”, quali carte di credito, assegni in bianco di un conto corrente bancario e simili, “che siano smarriti, perché tali oggetti conservano chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, sì che il venir meno della relazione materiale con il titolare non comporta la cessazione del potere di fatto da questi esercitato” (Cass. Pen., Sez. II, 16 giugno 2011, n. 24100).

Ebbene, sulla base di tale principio, deve ritenersi che anche nel caso di specie il fatto integri l'ipotesi di cui all'art. 624 c.p., perché il telefono cellulare ha un codice stampato nel vano batteria, detto codice IMEI che consente di identificare l'apparecchio.

Tale codice, però, consente agevolmente anche di individuare il proprietario del cellulare attraverso l'abbinamento tra il codice stesso e le SIM impiegati per il suo funzionamento.

Possedendo siffatto codice identificativo, che consente di rintracciare facilmente il proprietario, o, comunque, il possessore del telefono non può parlarsi di appropriazione di cose smarrite, conservando il bene chiari segni di un legittimo possesso altrui (vedi Sez. 2, 16 giugno-28 settembre 1999, n. 11034 e Sez. 2, 26 aprile-8 luglio 2000, n. 8109, CED 216589, che hanno stabilito tale principio a proposito di assegni).

In definitiva, al di fuori dei casi di dismissione volontaria del bene, la presenza di segni chiari di individuazione del possessore legittimo del bene denota che non è venuta meno la relazione materiale del titolare con la cosa.

In casi siffatti colui che abbia trovato l'oggetto deve provvedere alla restituzione dello stesso, altrimenti la sua condotta appropriativa integrerà sotto il profilo materiale e quello psicologico il delitto di furto.

Ciò posto, ritiene però il Tribunale che non sia dimostrata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in questione, costituito dal dolo specifico, secondo cui ai fini della configurazione del furto si richiede, da parte dell'agente la coscienza e la volontà di sottrarre

ed impossessarsi della cosa mobile altrui con il fine preciso di trarne profitto per sé o per altri (Cass. n. 47997/2009).

È chiaro che affinché possa sussistere l'elemento soggettivo del furto, l'agente deve essere consapevole che la cosa mobile appartiene ad altri, giacché l'errore sull'appartenenza altrui del bene (come ad es. sottrarre una valigia scambiandola per la propria) o la credenza di impossessarsi di una res altrui, con il consenso dell'avente diritto, fanno venire meno il dolo (Cass. n. 3675/1988), mentre non è idoneo ad escludere la condotta dolosa l'errore sulla persona dell'offeso (ad es. sottrarre una valigia di Tizio credendola di Sempronio, ecc.). Tanto premesso, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria e in difetto di elementi segno contrario che dimostrino da parte dell'imputato la consapevolezza di appropriarsi di una cosa "altrui", ritiene il Tribunale che gli odierni imputati debbano essere mandati assolti dal reato loro ascritto ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 521, 530 secondo comma c.p.p., previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624 c.p., assolve M. L. A. R. dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Motivazione entro 90 gg.

Pescara, 8.04.2025.

Il Giudice

dott. Francesca Got* Manduzio